

n. 1493/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA**  
- PRIMA SEZIONE CIVILE -  
*SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO*  
*E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **1493/2023 RG Lav.** promossa da:

Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO,  
CARETTA FABIO e CARETTA ELISA e domiciliata presso lo studio  
professionale del difensore in Vicenza

**ricorrente**

**contro**  
**INAIL**

Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e  
DALLA RIVA ROLANDO e domiciliato presso la sede INAIL di Vicenza

**resistente**

**e con l'intervento di**

Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. CECCATO GABRIELE e  
domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Bassano del Grappa

**intervenuto**

**conclusioni** : come precisate nel corso dell'udienza in data 08/04/2025.

**Oggetto** : Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre  
ipotesi.

**motivazione**

Premesso che:



- nel giudizio promosso dal lavoratore nei confronti di INAIL, al fine dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali dipendenti da malattia professionale, è spontaneamente intervenuto il datore di lavoro;
- tale iniziativa processuale, espressamente giustificata dalla necessità di sostenere le ragioni dell'Istituto senza in alcun modo ampliare il *thema decidendum* e, dunque, senza introdurre nel giudizio domande ulteriori, integra l'istituto dell'intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c.;
- parte ricorrente ha contestato l'ammissibilità dell'intervento;
- poiché la decisione su detta questione può definire il procedimento nei confronti della parte intervenuta, è stata fissata udienza di discussione sul punto al fine di adottare pronuncia parziale.

Considerato che:

- la situazione legittimante tale tipo di intervento è la sussistenza, in capo all'interveniente, di un interesse in senso giuridico e non già di mero fatto. In questo senso, la S.C. ha affermato che: *“L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria; è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato. Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum”* (Cass. civ. n. 25145/2014);
- pertanto, il filtro di ammissibilità del suddetto intervento va individuato nella sussistenza, in capo al datore di lavoro, di un interesse che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, co. 2 c.p.c., abbia i caratteri della giuridicità, della concretezza e dell'attualità;
- nell'esaminare tali requisiti va chiarito che questo Tribunale ha adottato un orientamento condiviso a cui si intende dare seguito;
- il vaglio dell'iniziativa processuale *de qua* non può che prendere le mosse dalle ragioni poste a sostegno dell'interesse *ad adiuvandum* ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c., come rappresentate e sostenute da parte interveniente e da parte resistente;



- nessuna di queste coglie nel segno;
- innanzi tutto, non può assurgere al rango di interesse giuridico, concreto ed attuale l'argomento di parte intervenuta che fa genericamente leva sull'aggravamento del premio assicurativo. Nel nuovo sistema di calcolo del premio quanto dovuto dal datore di lavoro dipende dal valore in concreto assunto dall'ISAR (indice di sinistrosità aziendale riproporzionato) in riferimento alla dimensione dell'azienda nel triennio di rilevazione (nel senso che tanto più è ridotto il numero dei dipendenti, tanto minore è la percentuale di aumento o di diminuzione dell'aliquota in concreto applicata). In un simile sistema, organizzato in scaglioni, sebbene si possa con certezza affermare che un singolo evento infortunistico determini sempre un incremento del parametro ISAR, rimane incerto che una tale oscillazione assuma portata davvero significativa nel caso concreto. Ed in effetti l'ignota condizione di partenza del datore di lavoro, la sconosciuta evoluzione nel triennio degli infortuni o delle malattie professionali oggetto di considerazione e l'incerta incidenza dell'invalidità da riconoscersi al lavoratore sul parametro di riferimento rendono impossibile affermare che un singolo sinistro sia in grado di determinare con certezza un sensibile scostamento del valore dell'ISAR, il conseguente passaggio da uno scaglione a quelli successivi e, in ultimo, la variazione del *quantum* dovuto dal datore di lavoro.
- Va inoltre evidenziato, in relazione alle ulteriori argomentazioni sostenute anche dall'INAIL, come le varie azioni che, potenzialmente, gravitano attorno alla malattia professionale (causa previdenziale, regresso, risarcimento del danno differenziale) si distinguano tanto nel *petitum* quanto nella *causa petendi*, con conseguente loro completa autonomia. Il riflesso di tale considerazione, in punto di legittimazione all'intervento *ad adiuvandum*, si registra nel mancato riscontro nel terzo interveniente di una situazione giuridica (e non di mero fatto) che sia in relazione di connessione, in termini di pregiudizialità-dipendenza, con il rapporto dedotto nel presente giudizio. L'assenza di tale tipo di relazione giuridica tra tutte le suddette azioni impedisce, dunque, di ritenere che parte adiuvante possa trovarsi in una situazione di svantaggio determinata dagli esiti di questa causa;
- in particolare, gli esiti della presente controversia non possono incidere in termini negativi sulla posizione del datore di lavoro in un futuro giudizio



né sotto il profilo decisorio, attesa l'inapplicabilità al caso di specie degli effetti di cui all'art. 2909 c.c., né sotto il profilo istruttorio, potendo ben far valere, il datore di lavoro estraneo al giudizio tra il lavoratore ed INAIL, il fatto di non aver potuto partecipare alla formazione della prova ivi acquisita ove di essa volesse giovare il lavoratore nel nuovo processo;

- va inoltre evidenziato come l'esclusione del datore di lavoro dalla causa previdenziale in corso non è nemmeno idonea a ledere il diritto alla prova dell'INAIL. Infatti, nessun principio processuale preclude *tout court* l'ingresso nella presente causa previdenziale di materiale probatorio di provenienza datoriale;
- l'interesse addotto dal datore di lavoro è, in definitiva, qualificabile alla stregua di interesse di mero fatto, come tale inidoneo a fondarne la legittimazione ad intervenire.
- L'intervento del datore di lavoro deve quindi essere dichiarato inammissibile con conseguente estromissione del medesimo dal giudizio.
- Le spese di lite, in considerazione della complessità della questione e dell'esistenza di pronunce di segno contrario emesse anche da questo Tribunale, possono essere compensate integralmente tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione in ordine all'oggetto della presente pronuncia parziale disattesa o assorbita:

- dichiara inammissibile l'intervento di \_\_\_\_\_ nel presente giudizio;
- dispone l'estromissione di \_\_\_\_\_ dal presente giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte intervenuta e le restanti parti;
- dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio tra le restanti parti.

Vicenza, 08/04/2025.

Il Giudice  
dott. Paolo Sartorello

